

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 11 – 4608/2013

**OGGETTO: Progetto:** *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*  
**Comune:** *Volpiano*  
**Proponente:** *S.A.C.R.I.M.A. s.r.l.*  
**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 23/10/2012 la Società S.A.C.R.I.M.A. s.r.l. con sede legale in Volpiano, Via Leinì 520, Partita IVA 04848760015, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 15/11/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 923522 del 27/11/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e Stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Volpiano in Via Leinì 520 (foglio 41 particella 149);
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi

in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno di cui al DM 390/98) con il numero 182/2008 del 07/04/2008 relativamente alle seguenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Q.tà movimentata</b> (t/a)	<b>Q.tà massima stoccabile</b> (t)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	10	0,5
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	50	5
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	9.000	1.500
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	1.500	500
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	10	5
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	10	5
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	R13	300	50
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	10	0,3

- la ditta è altresì autorizzata dalla Provincia di Torino con D.D. n. 255 – 47423/2010 del 21/12/2010, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi [R13] e per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi nei limiti delle seguenti capacità massime di stoccaggio:

- per l'attività di messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso:

<b>CODICE CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Capacità massima di stoccaggio</b>	<b>Provenienza</b>
CER 16.01.04*	Veicoli fuori uso	6 unità (6 ton.)	da soggetti terzi

- per l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi [R13]:

<b>CODICE CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Capacità massima di stoccaggio</b>
CER 16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose	20 unità (16 ton.)
CER 16.01.16	Serbatoi per gas liquido	1 ton.
CER 16.01.18	Metalli non ferrosi	5 ton.

le capacità massime di stoccaggio indicate nella precedente comprendono sia i rifiuti ritirati da terzi che quelli prodotti in conto proprio derivanti dall'attività di messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso;

### Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
3.1	9.000	20.000 t/anno di cui 10.000 t/anno in R4
3.2	1.500	5.000 t/anno di cui 2.500 t/anno in R4

- il proponente dichiara che rimarranno invariate le quantità relative alla capacità massima di stoccaggio;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

### Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono ginte le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. n. 1067 del 15/01/2013 del Comune di Volpiano;
- nota prot. n. 4558 del 23/01/2013 di S.M.A.T. s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:**

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quarta classe d'iscrizione, alla terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- nulla varia rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

#### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

##### **Pianificazione Comunale**

- si riporta integralmente quanto indicato con nota prot. n. 1067 del 15/01/2013 da parte del Comune di Volpiano:

il terreno sito nel Comune di Volpiano, censiti a Catasto Terreni al Foglio n. 41 – mappale n. 149, è inserito nel VIGENTE PRGC (Variante parziale n. 18 al PRGC) ed in quello SALVAGUARDIA (Variante strutturale n.13

al PRGC) in zona "IR24 - Aree produttiva industriale o artigianale esistente- riordino da attrezzare e completare", ai sensi degli artt. 30 – 32 delle rispettive NTA.

Infatti, ai sensi del citato art. 30, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) artigianato produttivo, lavorazioni industriali e di produzione industriale ed immagazzinaggio
- b) artigianato di servizio con ramo di produzione o connesso alla commercializzazione di prodotti di non largo e generale consumo
- c) uffici indipendenti o inclusi in unica struttura edilizia connessi o complementari all'impianto produttivo stesso
- d) servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti ed utenti
- e) abitazioni di presidio ad uso esclusivo del titolare e dei famigliari diretti operanti nell'azienda e/o per guardiania con limite massimo complessivo di superficie netta di mq. 300, salvo quanto stabilito al successivo 3° comma.
- f) attività direzionali e terziarie prioritariamente rivolte al servizio delle Attività economiche.
- g) terziario al servizio delle famiglie, di livello urbano e caratterizzato da esigenze di accessibilità veicolare (limitato alle dotazioni esistenti al momento della approvazione del progetto preliminare del P.R.G.), con esclusione del commercio con superficie di vendita  $\geq 1500$

Inoltre il terreno suddetto è soggetto alla norma prevista dall' 34 del PRGC VIGENTE (Variante parziale n. 18 al PRGC) che prescrive:

1. " ...omissis.....Nelle zone di sicuro impatto (categorizzazione "E", "F" per Agip, Autogas e Butangas, "D", "E" ed "F" per Ultragas) sono ammesse le opere di manutenzione e di conservazione dei fabbricati industriali e artigianali esistenti, come disciplinate alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 13 della l.r. 56/77; nonché in TD 1,2, e 4 l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti anche ai fini della sicurezza del personale ai sensi della 626/96 e per carenze igienico sanitarie, con ampliamento una tantum delle dotazioni esistenti fino a 200 mq. di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

Non sono ammesse:

- (a) le residenze e i servizi afferenti, con esclusione delle abitazioni del custode;
- (b) le attività commerciali al dettaglio e/o non connesse alle attività produttive in atto;
- (c) le attività industriali che utilizzano rilevanti quantitativi di sostanze classificate tossiche o molto tossiche e/o facilmente infiammabili ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1997;
- (d) le attività industriali a rischio di incidente rilevante ex artt. 4 e 6 del DPR 175/88;
- (e) le trasformazioni in attività industriali ad alta concentrazione di manodopera."

2. omissis.....Nelle zone di danno .....omissis.....

3. Per tutte le destinazioni ammesse per entrambi i tipi di zone si dovranno comunque evitare flussi di utenza o aggregazioni di persone tali da interferire con le misure di pianificazione dell'emergenza con particolare riferimento all'impegno delle strutture viabilistiche in situazioni di criticità.

Non sono ammesse modifiche o nuove attività per lo smaltimento, trattamento o stoccaggio di rifiuti o residui che abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche, molto tossiche o altamente infiammabili ai sensi della direttiva 67/548/CEE es. m.i.

Inoltre il terreno suddetto è soggetto alla norma prevista dall' 34 del PRGC IN SALVAGUARDIA (Variante strutturale n. 13 al PRGC) ed all'allegato tecnico RIR (rischio di incidente rilevante) e ricade:

1. ".....Nell'area d'inizio letalità, ai sensi della tavola 1 della Variante n. 13 in salvaguardia, in essa non sono ammesse le categorie territoriali A – B, ai sensi del DM 09.05.2001, ossia:

- a) Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione maggiore di  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$ .
  - b) Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
  - c) Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
  - d) Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
  - e) Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
  - f) Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).
2. “.....Nell'area di esclusione, ai sensi della tavola 2 della Variante n. 13 in salvaguardia, in essa non sono ammessi gli insediamenti di categorie A e B, di cui al citato DM 09.05.2001, ossia dal punto a) al punto f) sopra richiamati.  
Inoltre le aree che prevedono elevata presenza di persone all'aperto devono essere localizzate in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, con separazione mediante barriera fisica (muro, edificio, ...)
3. “.....Nell'area di osservazione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), come risulta dalla tavola 2 della Variante n. 13, in salvaguardia.

Inoltre la norma generale del PRGC in salvaguardia prevede che per l'insediamento delle nuove attività, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, il richiedente dichiara al Comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, con riferimento al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i, se l'attività rientra o non rientra, tra le attività che prevedono la detenzione o l'impiego di sostanze e/o preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione dell'articolo 6, con eventuale richiesta da parte dell'Autorità, della relativa documentazione giustificativa.

---

Si comunica che l'area ricade **totalmente nella fascia di rispetto dal Torrente Bendola pari a 100 mt** e che pertanto, l'art. 53 delle NTA prescrive:

➤ **Nelle fasce di rispetto del T. Bendola, del Rio San Giovanni e del Rio Valfornace esterni al perimetro del centro abitato è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali.** Sono unicamente ammesse destinazioni per percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua principali oltre agli interventi di cui all'art. 17 del R.D. n. 3267/1923 ed opere di consolidamento;

**Pertanto, alla luce delle suddette prescrizioni si esprime parere favorevole a condizione che non vengano realizzate altre nuove costruzioni all'interno di detta fascia, fatto salvo quanto già autorizzato con il Permesso di Costruire n. 25/2007 (PE n. 206/2006) del 19.04.2008.**

---

Si comunica inoltre che l'area ricade **totalmente nei 150 mt del Torrente Bendola.** Tale Torrente si trova nell'allegato A della LR n. 23/96 e s.m.i e pertanto l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n. 42/04 art. 142 lett. C).

Si evidenzia comunque che è già stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica in sub-delega n. 09/06 del 10/11/2006 in merito esclusivamente alle opere edilizie, relative al Permesso di costruire n. 25/2007 (PE n. 206/2006) del 19.04.2008

**Alla luce di quanto esposto si dichiara quindi che l'attività di recupero di rifiuti, oggetto di verifica di procedura di VIA, all'interno della suddetta area, è compatibile urbanisticamente con le previsioni del PRGC vigente ed in salvaguardia, a condizione che:**

- ✓ *i materiali smaltiti, trattati o stoccati non siano sostanze classificate tossiche o molto tossiche e/o facilmente infiammabili, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1997, in quanto l'intervento ricade nell'area di sicuro impatto ai sensi dell'art. 34 delle NTA del PRGC vigente;*
- ✓ *non siano rifiuti o residui che abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche, molto tossiche o altamente infiammabili ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s. m. e i., ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera c) e dell'art. 34 comma 3 delle NTA del PRGC vigente.*
- ✓ *il richiedente dichiari al Comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, con riferimento al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., se l'attività rientra o non rientra tra le attività che prevedono la detenzione o l'impiego di sostanze e/o preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione dell'articolo 6, con eventuale richiesta da parte dell'Autorità, della relativa documentazione giustificativa.*

**Inoltre si dovranno evitare comunque flussi di utenza o aggregazioni di persone tali da interferire con le misure di pianificazione dell'emergenza con particolare riferimento all'impegno delle strutture viabilistiche in situazioni di criticità.**

### **3. dal punto di vista progettuale e tecnico**

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/Ue sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 333-161/12 Rilasciato da RINA Service s.p.a. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/Ue;
- avendo la ditta in deposito un certo quantitativo di rifiuti considerati infiammabili, occorre che venga definita la posizione dell'azienda nei confronti della normativa antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco;

### **4. dal punto di vista ambientale**

#### **Gestione reflui ed acque meteoriche**

- è stato approvato in data 01/09/2009 da parte di SMAT s.p.a. il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento

*regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";*

- considerato che non risultano variazioni rispetto a quanto presentato in sede di presentazione del piano e che presso l'insediamento dall'insediamento non si originano scarichi di acque reflue industriali, SMAT s.p.a., per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che nulla osta alla proposta presentata;

### **Emissioni in atmosfera**

- l'impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- non sono previste operazioni potenziale fonte di emissioni diffuse ed odorigene;

### **Rumore**

- dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Viabilità**

- l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;
- come indicato dal Comune di Volpiano "*si dovranno evitare comunque flussi di utenza o aggregazioni di persone tali da interferire con le misure di pianificazione dell'emergenza con particolare riferimento all'impegno delle strutture viabilistiche in situazioni di criticità*";

### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

### **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti della normativa antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco;

### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto

Ambientale della Provincia di Torino;

- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si ritengono interamente richiamate le prescrizioni indicate nella nota prot. n. 1067 del 15/01/2013 del Comune di Volpiano;

### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

### **Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il DM 05/02/1998;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*" presentato dalla Società S.A.C.R.I.M.A. s.r.l. con sede legale in Volpiano, Via Leinì 520, Partita IVA 04848760015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 01/02/2013

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)